

IL RETTORE

Procedura Comparativa O.08.01

- VISTO: lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196 e successive modifiche;
- VISTA: la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
- VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- VISTO: il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000, di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;
- VISTA: la legge del 23 febbraio 2006 n. 51, che modifica l'art.1 comma 6 della legge 230/2005, dando la possibilità agli Atenei di bandire procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 30 giugno 2006, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117;
- VISTA: la legge del 28 febbraio 2008 n. 31, che proroga il predetto termine fino al 30 giugno 2008 riportando contestualmente il numero delle idoneità per ogni procedura di reclutamento a due;
- VISTA: la convenzione stipulata da questo Ateneo con la Witech S.r.l. che prevede il parziale finanziamento per il reclutamento di un professore di prima fascia;
- VISTA: la convenzione stipulata da questo Ateneo con il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno e la Camera di Commercio di Livorno per l'istituzione presso la città di Livorno di un corso di laurea di primo livello in Economia e legislazione dei sistemi logistici;
- VISTA: la convenzione stipulata da questo Ateneo con l'Accademia Navale di Livorno per l'istituzione dei corsi interfacoltà di laurea e laurea specialistica a favore degli ufficiali dei ruoli normali della Marina Militare, e i successivi protocolli aggiuntivi, in particolare l'accordo per l'assunzione di docenti per la Facoltà di Giurisprudenza attraverso quota parte dei fondi versati dall'Accademia di Livorno;
- VISTA: la delibera del 5 giugno 2008 con la quale il consiglio della Facoltà di Giurisprudenza ha deliberato di avanzare la richiesta di assegnazione di un posto di professore ordinario al s.s.d. IUS/04 "Diritto Commerciale" da coprire con l'apertura di un bando di valutazione comparativa utilizzando in parte la quota di finanziamento prevista nell'ambito della convenzione stipulata con la Witech s.r.l., in parte la quota di finanziamento prevista nell'ambito della convenzione per l'istituzione presso la città di Livorno di un corso di laurea di primo livello in Economia e legislazione dei sistemi logistici, e in parte la quota di finanziamento prevista nell'ambito dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con l'Accademia Navale di Livorno;
- CONSIDERATO: che la facoltà di Giurisprudenza ha garantito che al termine delle convenzioni le risorse necessarie per il posto di professore ordinario richiesto graveranno sul budget della facoltà;
- VISTA: la delibera in data 10 giugno 2008 con la quale il Senato Accademico di questo Ateneo ha approvato l'assegnazione al settore scientifico disciplinare deliberata dalla competente Facoltà e autorizzato la valutazione comparativa per tale reclutamento;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto della valutazione comparativa)

L'Università di Pisa (di seguito denominata Università) indice, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117, la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario presso la **Facoltà di Giurisprudenza** nel settore scientifico disciplinare **IUS/04 "Diritto commerciale"**.

Per le discipline afferenti al settore scientifico disciplinare si rinvia al decreto ministeriale 04 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche. Al presente bando si farà riferimento con la sigla **O.08.01**. Per ogni procedura la commissione giudicatrice indicherà **due idonei**, secondo quanto previsto dalla legge del 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 2 (Requisiti per l'ammissione)

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'articolo 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare:

- a) i professori ordinari e straordinari, in servizio presso università italiane, inquadrati nel medesimo settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero in settori scientifico disciplinari facenti parte della stessa area, come individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla del settore;
- b) coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione a cinque o più procedure di valutazione comparativa presso le varie università per il reclutamento di professori universitari i cui bandi hanno o avevano scadenza nell'anno 2008.

Articolo 3 (Domande di ammissione)

Coloro che intendono partecipare ad una delle valutazioni comparative di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in carta libera entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve essere indirizzata a:

UNIVERSITA' DI PISA - BANDO O.08.01
LUNGARNO PACINOTTI, 44
56126 PISA

Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative devono presentare una domanda specifica per ciascuna di esse.

Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di domanda, disponibile anche sul sito web dell'Università www.unipi.it/ateneo/bandi/val-comp/tornate/index.htm.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

- 1) nome e cognome;
- 2) la sigla O.08.01 del presente bando;
- 3) il SSD e la facoltà relativi alla valutazione comparativa cui intende partecipare;
- 4) il luogo e la data di nascita;
- 5) la residenza anagrafica;
- 6) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
- 7) il codice fiscale;
- 8) di essere a conoscenza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che regolano l'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni;
- 9) di non essere in servizio presso un'università italiana come professore ordinario o straordinario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare, ovvero in un settore scientifico disciplinare facente parte della stessa area, come individuata dalla lettera iniziale della sigla del settore;
- 10) per l'eventuale prova didattica, l'area tematica prescelta;
- 11) di non aver presentato domanda di partecipazione a cinque o più procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori universitari presso le varie università i cui bandi hanno o avevano scadenza nell'anno 2008.

La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa, fatta esclusione, solo per i cittadini stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.

Il codice fiscale costituirà il codice di identificazione personale del candidato. Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università.

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento della prova didattica, se prevista.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 4 (Documenti da allegare)

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati in duplice copia:

- a) il curriculum dell'attività scientifica e didattica del candidato;
 - b) l'elenco dettagliato di tutti i titoli che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa e che saranno presentati con le modalità di cui al successivo art.5;
 - c) l'elenco dettagliato delle pubblicazioni del candidato;
- e una fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda.

Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n.252.

Per le pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Articolo 5 (Commissioni giudicatrici e presentazione dei titoli e delle pubblicazioni)

Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 210/98 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 e sono nominate con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Università.

Eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsiderazione.

Entro lo stesso termine i candidati devono inviare all'Università tutti i titoli e documenti contenuti nell'elenco di cui all'articolo 4 lettera b e, tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco, quelle che il candidato ritiene più significative e utili ai fini della valutazione comparativa.

I titoli e le pubblicazioni si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine fissato.

Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

È facoltà dei candidati produrre, in luogo dei titoli originali, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.46 del Decreto Presidente della Repubblica n.445 del 28/12/2000. I candidati cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopraindicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000.

I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica n.445 del 28/12/2000, fatte salve le

speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Con riferimento alle pubblicazioni, il candidato può presentare, in luogo degli originali, copia di esse corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000. La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia. Ai sensi dell'art. 19 bis dello stesso decreto, la conformità all'originale può essere apposta in calce alla copia stessa.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Articolo 6 (Esclusione dalla partecipazione)

L'esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa per difetto dei requisiti di cui all'articolo 3 è disposta con motivato provvedimento dirigenziale e notificata al candidato.

Articolo 7 (Lavori delle commissioni giudicatrici)

La prima convocazione della commissione giudicatrice è effettuata dal membro designato dalla facoltà entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina. La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla medesima data.

Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il Rettore dell'Università può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Nella prima seduta la commissione provvede a:

- 1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
- 2) stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, senza aver avuto accesso alla documentazione da essi prodotta.

Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinché ne curi la pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e sul sito web.

Nelle sedute successive la commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.

La commissione dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) congruenza dell'attività scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare;
- e) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione.

La commissione dovrà inoltre valutare specificatamente:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

- c) l'attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri e, in particolare, il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
 - d) l'attività in campo clinico, e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico- addestrativo, relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
 - e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca;
 - f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 - g) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico disciplinare;
- Oltre alla valutazione dei titoli la procedura prevede lo svolgimento di una prova didattica (nell'ambito di una area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare) e della discussione sui titoli scientifici presentati.

A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ognuno dei commissari verbalizza il proprio giudizio individuale su ciascun candidato, individuando nei casi di candidati non associati, quelli da ammettere alla prova didattica.

Si procederà quindi, limitatamente ai candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, allo svolgimento di una prova didattica (nell'ambito di un'area ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare e indicata dal candidato) consistente in una lezione su un tema assegnato con 24 ore di anticipo. A tal fine il candidato sceglie uno fra i tre temi proposti dalla commissione.

La sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati al candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova. Alla prova il candidato si presenterà munito di carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa. La commissione esprime quindi sulla prova didattica un giudizio collegiale.

Al termine delle prove, la commissione procede ad esprimere il giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e didattico di ciascun candidato e sulla eventuale prova didattica.

La commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione e successiva deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti.

Ogni commissario ha a disposizione due voti e non potrà darne più di uno al medesimo candidato. I voti saranno espressi in forma palese, ma con modalità tali da assicurarne la contestualità.

Se il numero dei candidati che hanno riportato almeno tre voti è uguale o inferiore a due, essi sono dichiarati idonei e la procedura è conclusa; in caso contrario, la deliberazione è priva di effetti e deve essere ripetuta, anche più volte, finché si verifichi che non più di due candidati riportino tre o più voti. Resta fermo il termine sopra fissato per la conclusione dei lavori della commissione.

Articolo 8 (Accertamento della regolarità degli atti)

Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali e i voti espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della commissione.

Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura.

Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito web dell'università. Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione affinché questa provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.

Articolo 9 (Chiamata)

Il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando provvede alla chiamata del professore ordinario da reclutare, nei termini e con le modalità fissate dal DPR 117/2000 e dallo statuto dell'Università.

Articolo 10 (Nomina)

Entro trenta giorni dalla delibera della facoltà la chiamata è notificata all'interessato, il quale è tenuto ad accettare la nomina a professore straordinario nei successivi trenta giorni. Entro il medesimo termine l'interessato deve presentare o far pervenire all'università i documenti richiesti per la nomina in ruolo.

Nel caso di mancata accettazione della nomina, egli perde il titolo alla nomina in ruolo presso l'Università di Pisa e presso ogni altra università.

La nomina a professore straordinario è disposta con decreto rettorale. Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. La decorrenza della nomina è fissata non oltre il 1° novembre successivo al decreto di nomina.

Articolo 11 (Restituzione della documentazione)

Decorsi 60 giorni dall'espletamento della procedura di valutazione comparativa, questo Ateneo provvede a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine l'Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Articolo 12 (Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Articolo 13 (Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Laura Tangheroni, Area Reclutamento e Amministrazione del Personale - Unità Reclutamento docenti e tecnici amministrativi - Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa, tel. 050-2212240, fax 050-2212167, e-mail l.tangheroni@adm.unipi.it.

Articolo 14 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Articolo 15 (Pubblicazione)

Un avviso dell'emanazione del presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami".

IL RETTORE
Prof. M.Pasquali

ALLEGATO

Modello di domanda di partecipazione (in carta libera)

UNIVERSITÀ DI PISA - BANDO O.08.01

LUNGARNO PACINOTTI, 44

56126 PISA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (provincia di _____) il _____
residente nel comune di _____ (provincia di _____) via _____ n. _____

chiede

di essere ammesso a partecipare alla valutazione comparativa per il reclutamento di ___ professore ordinario presso la Facoltà di _____ per il settore scientifico disciplinare _____ di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-4 serie speciale del _____ n. _____.

CODICE BANDO : BANDO O.08.01

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che il proprio codice fiscale è _____(1);
- b) di eleggere domicilio agli effetti della presente domanda in _____ via. _____ n. _____ c.a.p. _____ prov. _____ tel. _____ email _____;
- c) di essere a conoscenza delle norme che regolano l'accesso agli impieghi civili nelle Pubbliche Amministrazioni (DPR 3/57);
- d) di non essere in servizio presso un'università italiana come professore ordinario o straordinario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare, ovvero in un settore scientifico disciplinare facente parte della stessa area, come individuata dalla lettera iniziale della sigla del settore;
- e) l'eventuale posizione universitaria ricoperta;
- f) che l'area tematica prescelta per l'eventuale prova didattica è _____;
- g) di non aver presentato domanda di partecipazione a cinque o più procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori universitari presso le varie università i cui bandi hanno o avevano scadenza nell'anno 2008;
- h) di autorizzare l'Università di Pisa al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 12 del bando di concorso.

Il sottoscritto allega alla domanda :

- 1) il curriculum, in duplice copia, dell'attività scientifica e didattica del candidato;
- 2) l'elenco dettagliato, in duplice copia, di tutti i titoli che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
- 3) l'elenco dettagliato, in duplice copia, delle pubblicazioni del candidato;
- 4) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in unica copia.

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati, riconoscendo che l'Università di Pisa non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Data

Firma

(da non autenticare ex art.39 D.P.R. 445/2000)

(1) Dichiarazione obbligatoria, pena l'esclusione, per i cittadini italiani .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Art.46 del DPR 445 del 28/12/2000

__L__ sottoscritt _____

nat _ a _____ provincia di _____ (____)

il _____ residente a _____ provincia di (____)

Via/Piazza _____ n.

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Data _____

__L__ Dichiarante

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

__L__ sottoscritt _____

nat_ a _____ provincia di _____(____)

il _____ residente a _____ provincia di (____)

Via/Piazza _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Data _____

__L__ Dichiarante

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo